Conto corrente con la Posta **Anno 87° — Numero 297**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 dicembre 1946** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 51-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 8[illegible]33 841-737 85[illegible]-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. **1500** - Semestrale L. **900** - Trimestrale L. **500** - Un fascicolo L. **10**.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. **800** - Semestrale L. **500** - Trimestrale L. **300** Un fascicolo L. **10**.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. **2400** - Semestrale L. **1500** - Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946.

Rigetto del ricorso straordinario avverso il provvedimento di dispensa dal servizio deliberato dal Comitato direttivo del Banco di Sicilia, nei confronti del sig. De Marco Carmine.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il ricorso straordinario prodotto il 12 ottobre 1944, col quale l'ex cassiere del Banco di Sicilia signor De Marco Carmine, impugna la deliberazione 16 maggio 1944 del Comitato direttivo del Banco stesso, che lo dispensava dal servizio;

Considerata la infondatezza dei motivi di incompetenza e di eccesso di potere addotti dal ricorrente;

Sentito il parere del Consiglio di Stato che nella adunanza generale del 7 giugno 1945 ha espresso l'avviso che il ricorso debba essere respinto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

E' respinto il ricorso straordinario inoltrato in data 12 ottobre 1944 dal sig. De Marco Carmine avverso il provvedimento di dispensa dal servizio deliberato dal Comitato direttivo del Banco di Sicilia.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1946

DE NICOLA

BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1946
Registro Tesoro n. 12, foglio n. 86.

(4416)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 1946.

Nomina del commissario straordinario e del vice commissario straordinario dell'Ente Zolfi Italiani.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1629, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 307, che istituisce l'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano, in Roma;

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287, con la quale l'Ufficio predetto è prorogato fino a tempo indeterminato ad assumere la denominazione di Ente Zolfi Italiani;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Visto il decreto 20 ottobre 1944, con cui il dott. Vespuccio Ciucci fu nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani;

Considerato che il dott. Vespuccio Ciucci ha rassegnato le dimissioni dalla detta carica;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vespuccio Ciucci cessa dalla carica di commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani in Roma.

Art. 2.

Il dott. Giovambattista Ceccato ed il dott. Giovanni Girardi, sono nominati rispettivamente, commissario straordinario e vice commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani, con sede in Roma, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Roma, addì 27 novembre 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

(4410)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 1946.
Nomina del Comitato direttivo provvisorio del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 361 che modifica l'ordinamento della Croce Rossa Italiana

Ritenuta la necessità di nominare il Comitato direttivo provvisorio del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato direttivo provvisorio del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana è costituito come segue:

prof. Umberto Zanotti-Bianco, presidente generale della Croce Rossa Italiana, presidente;

avv. Giuseppe Casoni, consulente di importanti istituti di credito, membro;

senatore Luigi Einaudi, governatore della Banca d'Italia, membro;

prof. Domenico Marotta, direttore dell'Istituto superiore di sanità, membro;

sig. Fausto Marzi Marchese, consigliere del comune di Roma, membro;

dott. Raffaele Mattioli, amministratore delegato della Banca Commerciale, membro;

avv. Ludovico Montini, presidente della Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N. R.R.A., membro;

dott. Nicola Perrotti, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità, membro;

marchese Giovanni Visconti Venosta, già Sottosegretario di Stato agli Esteri, membro.

Il direttore generale della C.R.I. funge da segretario, con voto consultivo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la guerra
FACCHINETTI

(4355)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.
Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Todi (Perugia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visti i provvedimenti in data 3 febbraio 1941 e 3 dicembre 1942, con i quali il soppresso Ispettorato del credito ha nominato i signori dott. Pietro Orsini e avvocato Tommaso Caporali, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Todi (Perugia);

Considerato che i predetti signori hanno rassegnato le dimissioni dalle rispettive cariche predette e che occorre, pertanto, provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Pietro Orsini e dell'avvocato Tommaso Caporali sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Todi (Perugia) i signori prof. Angelo Caporali fu Martino e dott. Alessandro Fagioli di Filippo, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4336)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in San Giuliano Milanese del Credito commerciale, con sede in Cremona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Credito commerciale, società per azioni con sede in Cremona;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito commerciale, società per azioni con sede in Cremona, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in San Giuliano Milanese (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4364)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Maglio di Sopra, frazione del comune di Valdagno (Vicenza), della Banca mutua popolare di Valdagno (Vicenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca mutua popolare di Valdagno, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Valdagno (Vicenza);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca mutua popolare di Valdagno, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Valdagno (Vicenza), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Maglio di Sopra, frazione del comune di Valdagno (Vicenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4362)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Marcianise (Napoli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 1945, con il quale l'avv. Gaetano Scognamiglio venne nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Marcianise;

Considerato che l'avv. Scognamiglio ha fatto conoscere di non poter disimpegnare, per motivi personali, l'incarico affidatogli e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il signor Salvatore Foglia è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Marcianise (Napoli), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4335)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Sostituzione del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsi », con sede in San Giuseppe Jato (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 6 giugno 1938, n. 135, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsi », con sede in San

Giuseppe Jato (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge sopracitato n. 375;

Visti i decreti in data 24 giugno 1941 e 11 gennaio 1942 del cessato Ispettorato del credito, con i quali i signori rag. Ferruccio Vulpitta, prof. Alessandro Paino e dott. Luigi Tamburello vennero nominati rispettivamente, commissario liquidatore e membri del Comitato di sorveglianza della Cassa anzidetta;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1944, con il quale il dott. Paolo Vaccaro venne nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa suddetta in sostituzione del rag. Mirabella Luigi;

Considerato che il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno rassegnato le dimissioni ed occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione:

Decreta:

Il rag. Pietro Purpura di Francesco è nominato commissario liquidatore della Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsi », con sede in San Giuseppe Jato (Palermo) ed i signori Emanuele Carollo di Carmelo, Gaetano Ganci di Damiano e Francesco Salomone di Salvatore, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4334)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Trobaso, frazione del comune di Verbania, della Banca popolare di Intra, con sede in Verbania (Novara).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Intra, società cooperativa per azioni con sede in Verbania (Novara);

Sentito l'Istituto di emissione:

Decreta:

La Banca popolare di Intra, società cooperativa per azioni con sede in Verbania (Novara), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Trobaso, frazione del comune di Verbania (Novara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4366)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1946.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Cosenza.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 8 febbraio 1945, col quale il dott. Giovanni Durante è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Cosenza;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra all'avv. Antonio Misasi;

Decreta:

L'avv. Antonio Misasi è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Cosenza, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566, in sostituzione del dott. Giovanni Durante.

Roma, addì 2 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(4389)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1946.

Rettifica del nominativo di un membro del Consiglio direttivo del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale in data 14 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 199, del 4 settembre 1946, con il quale fu provveduto alla nomina dei membri del Consiglio direttivo del Comitato Italiano Petroli;

Vista la necessità di provvedere alla rettifica del nominativo di uno dei membri del predetto Consiglio direttivo;

Decreta:

Il nominativo del comm. Mario Insom, quale membro del Consiglio direttivo del Comitato Italiano Petroli, riportato nel decreto interministeriale 14 aprile 1946 citato nelle premesse, è rettificato come appresso: comandante Enrico Insom.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 dicembre 1946

Il Ministro per l'industria e per il commercio
MORANDI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(4320)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Riccardo Achenbach, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che, in base agli elementi emersi dalla istruttoria, è risultato che la ditta individuale Riccardo Achenbach di Milano, via dell'Aprica 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania ed è, quindi, opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Riccardo Achenbach con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Francesco Marzorati.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4356)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bagheria (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo, in data 8 agosto 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Bagheria (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato decreto-legge n. 375;

Visti i provvedimenti del cessato Ispettorato del credito in data 8 agosto 1938, e 9 marzo 1940, con i quali i signori dott. Pier Luigi Sciortino di Domenico, Rosario Napoli fu Carmelo e Cristoforo Monti fu Michele vennero nominati componenti il Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerato che i predetti signori Sciortino, Napoli e Monti hanno testè rinunziato all'esercizio del mandato loro affidato e che, pertanto, occorre procedere alla loro sostituzione;

Decreta:

I signori Giuseppe De Michele fu Felice, dott. Umberto Filosto fu Rosario e avv. Michelangelo Sciarrino fu Filippo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bagheria (Palermo) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4402)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Civitavecchia (Roma).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 17 dello statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia, approvato con decreto del Capo del Governo in data 10 luglio 1939;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 27 febbraio 1943, con il quale i signori cav. uff. rag. Achille Lanciani e ing. Silvio Ermanno Altieri sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa predetta;

Considerato che i predetti signori sono scaduti dalle cennate cariche per compiuto quadriennio;

Decreta:

I signori cav. uff. rag. Achille Lanciani e ing. Silvio Ermanno Altieri sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia (Roma), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4357)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 28 agosto 1942, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi e mette l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopraccennato decreto-legge n. 375;

Visto il decreto del cessato Ispettorato del credito in data 28 agosto 1942, con il quale l'avv. Francesco Cordopatri venne nominato commissario liquidatore della suddetta azienda;

Considerato che l'avv. Cordopatri ha rassegnato le dimissioni ed occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il rag. Michele Ietto di Antonino è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi (Reggio Calabria), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4403)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1946.

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca popolare cooperativa di Caulonia, con sede in Caulonia (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Viste le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 30 novembre 1939, col quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Caulonia, società anonima cooperativa con sede in Caulonia (Reggio Calabria), e l'azienda stessa fu posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge n. 375, sopracitato;

Visto il provvedimento del 25 luglio 1940, col quale l'avv. Francesco Mazza venne nominato commissario liquidatore della suddetta Banca;

Considerato che il predetto commissario liquidatore si è reso dimissionario e che, pertanto, occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Francesco Mazza, l'avv. Domenico Stilo di Andrea è nominato commissario liquidatore della Banca popolare cooperativa di Caulonia, società anonima cooperativa con sede in Caulonia (Reggio Calabria), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4417)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Valentino Martire, in frazione Cozzuolo del comune di Vittorio Veneto (Treviso).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 27 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre stesso anno, registro numero 5, foglio n. 119, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 15 maggio 1942, col quale fu eretta la parrocchia di San Valentino Martire, in frazione Cozzuolo del comune di Vittorio Veneto (Treviso);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 27 settembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Treviso in data 4 dicembre 1946, n. 18171, Div. I Culti;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 27 settembre 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 15 maggio 1942, relativo all'erezione della parrocchia di San Valentino Martire, in frazione Cozzuolo del comune di Vittorio Veneto (Treviso).

Il Prefetto di Treviso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(4344)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della parrocchia del SS.mo Salvatore, in frazione Bosco di Nanto del comune di Nanto (Vicenza).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 27 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre stesso anno, registro numero 5, foglio n. 121, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Vicenza in data 5 settembre 1925, integrato con postilla 12 novembre 1942, col quale fu eretta la parrocchia del SS.mo Salvatore, in frazione Bosco di Nanto del comune di Nanto (Vicenza);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 27 settembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Vicenza in data 30 novembre 1946, n. 12987, Div. I;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 27 settembre 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza, in data 5 settembre 1925, integrato con postilla 12 novembre 1942, relativo all'erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore, in frazione Bosco di Nanto del comune di Nanto (Vicenza).

Il Prefetto di Vicenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(4345)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

12ª Estrazione delle obbligazioni 4,50 % delle Aziende patrimoniali dello Stato

Si notifica che nel giorno 16 gennaio 1947, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo l'annuale estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato, emesse in base al regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696.

Giusta il piano di ammortamento del prestito, per l'anno 1947, saranno estratte n. 15.300 obbligazioni.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsare alla pari a partire dal 1° marzo 1947, saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4404)

Estrazione delle azioni e delle obbligazioni delle ferrovie del Monferrato

Si notifica che nel giorno 29 gennaio 1947, alle ore 9 in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo le seguenti estrazioni dei titoli delle già società delle ferrovie del Monferrato, passati in servizio della Direzione generale del debito pubblico:

73ª estrazione delle azioni privilegiate per la linea Cavallermaggiore-Bra (legge 11 luglio 1852, n. 1407), nel quantitativo di n. 35 sulle 630 attualmente vigenti;

81ª estrazione delle obbligazioni per la linea Cavallermaggiore-Alessandria (legge 10 luglio 1862, n. 702), nel quantitativo di n. 576 sulle 6604 attualmente vigenti;

51ª estrazione delle azioni comuni per le linee Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara (legge 10 luglio 1862, n. 702 e 14 maggio 1865, n. 2279), nel quantitativo di n. 329, e cioè n. 19 titoli unitari e n. 31 titoli decupli, sulle 5928 attualmente vigenti.

I numeri delle azioni e delle obbligazioni che risulteranno sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1947, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4405)

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 15 settembre 1950

Si notifica che nel giorno 15 gennaio 1947, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 11ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, ai buoni del Tesoro novennali 5 % delle ventuno serie (dalla 20ª alla 40ª), scadenti il 15 settembre 1950, emesse in base al regio decreto-legge 26 agosto 1941, n. 912.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di gennaio, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 23 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4406)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 dicembre 1946 - N. 260

Argentina	25 —	Norvegia	20, 1625
Australia	322, 60	Nuova Zelanda	322, 60
Belgio	2, 2817	Olanda	37, 6485
Brasile	5, 45	Portogallo	4, 057
Canada	100 —	Spagna	9, 13
Danimarca	20, 8505	S. U. America	100 —
Egitto	413, 50	Svezia	27, 78
Francia	0, 8396	Svizzera	23, 31
Gran Bretagna	403, 25	Turchia	35, 55
India (Bombay)	30, 20	Unione Sud Afr.	400, 70

Rendita 3,50 % 1906	85, 35
Id. 3,50 % 1902	83, 60
Id. 3 % lordo	69, 35
Id. 5 % 1935	92, 225
Redimibile 3,50 % 1934	82, 075
Id. 5 % 1936	91, 50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97, 50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98, 05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96, 925
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96, 85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96, 90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91, 425
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97, 45
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98, 775
Id. 5 % convertiti 1951	97, 10

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 82 del 27 dicembre 1946, riguardante i prezzi degli autoveicoli.

1. — In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero industria e commercio con provvedimento prezzi n. 82 del 27 dicembre 1946, ha stabilito i seguenti prezzi per gli autoveicoli, che vanno in applicazione dal giorno 20 ottobre 1946, come già stabilito con la circolare prezzi n. 70 del 15 ottobre 1946.

I prezzi s'intendono per merce resa franco fabbrica senza pneumatici. L'eventuale fornitura dei pneumatici sarà fatta al prezzo di listino più oneri fiscali.

AUTOCARRI

Bianchi Civis *medio*	L. 1.700.000
Fiat 626 NL *medio*	» 1.560.000
O. M. Taurus *medio*	» 1.700.000
Alfa Romeo 430 *medio*	» 1.800.000
Isotta D65 UCN *medio*	» 1.650.000
Fiat 666 N/7 *pesante*	» 2.450.000
Lancia 3 RO *pesante*	» 2.560.000
Alfa Romeo 800	» 2.750.000
Isotta D 80 CO *pesante*	» 2.550.000

RIMORCHI TIPO

Medio	L. 525.000
Pesante	» 690.000

AUTOVETTURE

Fiat 500 b. *normale*	L. 230.000
Fiat 500 b. *trasformabile*	» 260.000
Fiat 1100 b. *normale*	» 460.000
Lancia Ardea *berlina*	» 580.000
Lancia Aprilia	» 700.000

2. — Il predetto Ministero con lo stesso provvedimento ha altresì stabilito che con decorrenza dalle consegne effettuate dal giorno 31 dicembre 1946 i prezzi delle autovetture e degli automezzi leggeri industriali ottenuti da telai delle autovetture sono sbloccati e potranno essere perciò stabiliti liberamente tra compratore e venditore.

Peraltro l'eventuale fornitura di pneumatici per autovetture sarà sempre fatta al prezzo di listino più oneri fiscali.

Restano immutati i prezzi degli autocarri e dei rimorchi come sopra stabilito al punto 1).

(4437)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a quarantasette posti di notaio riservato ai reduci

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 440;
Ritenuto che alla data di entrata in vigore del citato decreto 5 aprile 1946, n. 314, erano disponibili per i notai di prima nomina 591 posti;
Ritenuto che con decreto Ministeriale 7 giugno 1946 è stato indetto un concorso per titoli per centocinquanta posti di notaio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quarantasette posti di notaio.

Art. 2.

Il concorso è riservato ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione che si siano trovati nella impossibilità di partecipare al precedente concorso per titoli indetto con decreto Ministeriale 7 giugno 1946, perchè ancora prigionieri o deportati ovvero per non aver compiuto il prescritto periodo di pratica notarile.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni, e non avere compiuto gli anni 55 alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il Ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 12, diretta al Ministro per la grazia e giustizia e le quietanze comprovanti il versamento delle somme di cui ai numeri 11 e 12 del presente articolo debbono, sotto pena di decadenza, essere presentati entro le ore d'ufficio al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare le domande, le quietanze ed i documenti richiesti dal presente decreto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

La domanda dovrà contenere l'esatta indicazione dell'attuale occupazione e dell'abituale residenza dell'aspirante ed essere corredata dai seguenti documenti, contenuti in apposita copertina, senza cuciture, con un elenco degli stessi in carta libera redatto in duplice esemplare:

1) copia integrale dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta rilasciata dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà uguale certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha avuto precedentemente la residenza o le residenze;

6) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale, comprovante che il concorrente è di sana costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche di qualsiasi specie. In caso diverso i difetti e le imperfezioni dovranno essere esattamente descritti nel certificato ed il sanitario dovrà esprimere il suo parere sulla idoneità dell'aspirante all'esercizio delle funzioni notarili.

Gli aspiranti che siano mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno fare risultare tale condizione dal certificato medico, nel quale il sanitario esprimerà il suo giudizio sulla idoneità predetta anche in relazione alle cause della mutilazione o della invalidità;

7) diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università dello Stato, ovvero certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica e munito del visto del rettore. I concorrenti che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università del cessato impero austro-ungarico dovranno produrre il diploma originale;

8) contromatrice del registro dei praticanti di cui all'art. 99, n. 4, del regolamento notarile, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, oppure copia integrale della matrice rilasciata dal Consiglio notarile competente, dalle quali risulti che il concorrente ha compiuto, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, la pratica notarile, con l'adempimento di tutti gli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 del citato regolamento.

I concorrenti che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti di appello, o che siano risultati idonei in un concorso per esame per nomina a notaio, dovranno produrre in luogo dei predetti documenti relativi al compimento della pratica notarile, il certificato rilasciato rispettivamente dal cancelliere della Corte di appello o dal Ministero di grazia e giustizia, dal quale risultino il numeratore ed il denominatore del voto complessivo riportato;

9) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva se il concorrente non abbia mai prestato servizio militare;

10) tutti gli altri documenti atti a comprovare il possesso del titolo per partecipare al concorso, a norma dell'art. 2 del presente decreto, e degli altri titoli dei quali il concorrente intende avvalersi per la formazione della graduatoria;

11) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di L. 200 stabilita dall'art. 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per gli esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti di appello, o che siano risultati idonei in un concorso per esame per nomina a notaio;

12) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile regionale o distrettuale della somma di lire cinquecento, di cui lire cinquanta per tassa di concorso e lire quattrocentocinquanta per contributo alle spese del concorso.

Art. 5.

Tutti i documenti richiesti dal precedente articolo debbono essere prodotti in originale, escluse le copie certificate conformi di qualsiasi specie, e legalizzati a norma di legge.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai citati numeri 2), 3), 4), 5) e 6), ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio.

I mutilati ed invalidi di guerra ed i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, dovranno presentare, oltre ai documenti indicati nell'art. 4, il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale per le pensioni di guerra) in data posteriore a quella del presente decreto.

Art. 6.

Per la formazione della graduatoria dei concorrenti si terrà conto:

del precedente esercizio notarile e dell'esercizio di funzioni di coadiutore;

della conseguita idoneità o abilitazione al notariato con riguardo alla votazione riportata;

dei servizi resi negli archivi notarili o in altri uffici aventi affinità col notariato;

dell'esercizio di funzioni giudiziarie ed amministrative;

dell'esercizio della professione di avvocato e di procuratore;

dell'insegnamento di discipline giuridiche;

dei titoli di studio e delle pubblicazioni;

della votazione riportata nella laurea.

Art. 7.

In base al totale dei punti assegnati a ciascun concorrente la Commissione esaminatrice forma la graduatoria generale. A parità di punti la precedenza in graduatoria è determinata a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1173, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni.

Art. 8.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria. Questa viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori.

Art. 9.

Entro quindici giorni dalla data del Bollettino ufficiale del Ministero nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, una dichiarazione, in carta da bollo da L. 12, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

Qualora manchi tale dichiarazione o le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria, o per ragioni di servizio, il Ministero provvede di ufficio all'assegnazione della sede.

Roma, addì 24 dicembre 1946

Il Ministro: GULLO

(4431)

Concorso per esame a quattrocento posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;

Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;

Visto il decreto legislativo 1° novembre 1946, n. 397;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 440;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a quattrocento posti di notaio.

Art. 2.

Dei posti per i quali è indetto il concorso, centocinquanta sono riservati a favore degli aspiranti compresi nelle seguenti categorie:

1) coloro che furono ammessi in precedenza a concorsi per nomina a notaio ma non poterono partecipare alle relative prove a causa del servizio militare o perchè impediti a raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, salvo che, nel caso del servizio militare, siano stati congedati prima della pubblicazione del bando di concorso del 19 ottobre 1939;

2) i mutilati, gli invalidi e i combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non avere compiuto gli anni 50 alla data del presente decreto.

Il Ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso e ne dà ad essi partecipazione individuale.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 12, diretta al Ministro per la grazia e giustizia e le quietanze comprovanti il versamento delle somme di cui ai numeri 12) e 13) del presente articolo debbono, sotto pena di decadenza, essere presentate entro le ore di ufficio al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante nel termine di giorni novanta della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare le domande, le quietanze ed i documenti richiesti dal presente decreto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

La domanda dovrà contenere l'esatta indicazione dell'attuale occupazione e dell'abituale residenza dell'aspirante, ed essere corredata dai seguenti documenti, contenuti in apposita copertina, senza cuciture, con un elenco degli stessi in carta libera redatto in duplice esemplare:

1) copia integrale dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso di istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà uguale certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha avuto precedentemente la residenza o le residenze;

6) diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università dello Stato, ovvero certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica e munito del visto del rettore. I concorrenti che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università del cessato impero austro-ungarico dovranno produrre il diploma originale;

7) contromatrice del registro dei praticanti di cui all'art. 99, n. 4, del regolamento notarile, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, oppure copia integrale della matrice rilasciata dal Consiglio notarile competente, dalle quali risulti che il concorrente ha compiuto, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, la pratica notarile, con l'adempimento di tutti gli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 del citato regolamento.

Nei casi di pratica abbreviata dovranno prodursi anche i documenti che l'hanno giustificata.

I concorrenti che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti di appello, o che siano risultati idonei in un concorso per esame per nomina a notaio, dovranno produrre in luogo dei predetti documenti relativi al compimento della pratica notarile, il certificato rilasciato rispettivamente dal cancelliere della Corte di appello o dal Ministero di grazia e giustizia, dal quale risultino il numeratore ed il denominatore del voto complessivo riportato;

8) fotografia formato tessera, incollata su di un foglio di carta bollata da lire dodici con firma autografa del concorrente scritta in parte sulla fotografia e in parte sulla carta bollata.

Fotografia e firma dovranno essere dichiarate del concorrente, in calce al foglio, dal sindaco del Comune o dal pretore del Mandamento dove l'aspirante risiede o da un notaio. Il sindaco, il pretore o il notaio dovranno apporre il bollo di ufficio in modo che l'impronta comprenda contemporaneamente fotografia e carta bollata.

La fotografia dovrà inoltre essere vistata dal sanitario che rilascia il certificato di cui al seguente n. 9);

9) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale, o da un ufficiale sanitario comunale, comprovante che il concorrente è di sana costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche di qualsiasi specie. In caso diverso i difetti o le imperfezioni dovranno essere esattamente descritti nel certificato ed il sanitario dovrà esprimere il suo parere sulla idoneità dell'aspirante all'esercizio delle funzioni notarili;

10) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva se il concorrente non abbia mai prestato servizio militare;

11) tutti gli altri documenti atti a comprovare il possesso dei titoli dei quali il concorrente intende avvalersi agli effetti della formazione della graduatoria;

12) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di lire duecento stabilita dall'art. 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per gli esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti di appello, o che siano risultati idonei in un concorso per esame per nomina a notaio;

13) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile regionale o distrettuale della somma di lire cinquecento, di cui lire cinquanta per tassa di concorso e lire quattrocentocinquanta per contributo alle spese del concorso.

Gli aspiranti che intendono avvalersi delle disposizioni dell'art. 2 del presente decreto circa la riserva di posti dovranno anche produrre i documenti necessari per comprovare il possesso del requisito all'uopo richiesto.

Art. 5.

Tutti i documenti richiesti dal precedente articolo debbono essere prodotti in originale, escluse le copie certificate conformi di qualsiasi specie, e legalizzati a norma di legge.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5) e 9), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai citati numeri 2), 3), 4), 5) e 9), ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio.

I mutilati ed invalidi di guerra ed i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, dovranno presentare, oltre ai documenti indicati nell'art. 4 il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale per le pensioni di guerra) in data posteriore a quella del presente decreto.

Art. 6.

L'esame scritto consterà di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consterà di tre distinte prove sulle seguenti materie:

a) diritto civile, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaro;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale saranno indicati i giorni in cui avranno luogo le prove scritte e saranno stabilite le relative modalità.

Art. 8.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di 105 nel complesso.

L'esame orale s'intenderà superato se il concorrente avrà riportato almeno trenta punti in ciascuna materia e non meno di 105 punti nel complesso.

Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi per esame, sarà aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite.

Tale aumento viene applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro e in non più di un concorso. I concorrenti ai quali sarà applicato l'aumento stesso avranno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetterà ad essi in confronto di altri concorrenti.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito, nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di 210 punti su 300, con i minimi stabiliti nei commi precedenti.

Art. 9.

I concorrenti dovranno dimostrare la propria identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando la carta di identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, ovvero un documento di identificazione, con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

Art. 10.

In base al totale dei voti assegnati a ciascun concorrente sarà formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri aspiranti dichiarati idonei.

A parità di voti avranno la precedenza in graduatoria coloro che abbiano anteriormente superato gli esami di abilitazione o di idoneità al notariato, con precedenza fra loro in base alla votazione complessiva più favorevole da ciascuno riportata in uno degli esami stessi.

A parità di condizioni, poi, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni.

Art. 11.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria. Questa viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori.

Art. 12.

Entro quindici giorni dalla data del Bollettino ufficiale del Ministero nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, una dichiarazione, in carta da bollo da L. 12, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

Qualora manchi tale dichiarazione o le sedi prescelte non possono essere assegnate in base alla posizione di graduatoria, o per ragioni di servizio, il Ministero provvede di ufficio all'assegnazione della sede.

Roma, addì 24 dicembre 1946

(4432) *Il Ministro*: GULLO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per titoli a 26 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale civile di gruppo C, grado 13°

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, concernente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo ai titoli di preferenza, a parità di merito, per l'ammissione ai pubblici impieghi, convertito in legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito in legge 14 maggio 1936 n. 981, circa l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, circa l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18, convertito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2439;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che reca disposizioni a favore dei cittadini italiani colpiti dalle leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi e impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 21 novembre 1945, recante la determinazione dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 151, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista l'autorizzazione n. 84514/12106.2.11.1/1.3.1 in data 8 novembre 1946 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 26 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale civile del Ministero dell'aeronautica (gruppo *C*, grado 13°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole se-

condarie di avviamento al lavoro, governative o pareggiate. Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole e degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici o di ammissione a scuole medie superiori;

c) avere compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35;

d) risultare di buona condotta pubblica e privata;

e) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile.

Dal concorso sono escluse le donne, fatta eccezione per le vedove nonchè per le sorelle e figlie nubili del personale militare e civile dell'Aeronautica militare deceduto per incidente di volo.

Sono altresì esclusi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per l'ammissione nel ruolo del personale d'ordine dell'Aeronautica militare.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente è elevato:

1) ad anni 40:

per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della lotta di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

ad anni 44:

per i mutilati od invalidi di guerra e mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sui sopra indicati limiti di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) del paragrafo 2, cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde inoltre, dal limite di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza della presentazione delle domande.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 12 corredata dai prescritti documenti, nonchè da quelli relativi a titoli preferenziali, dovrà essere indirizzata al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personali civili) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) indicare il loro cognome, nome, paternità ed il preciso recapito.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

b) dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi, per la nomina ad alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine dell'Aeronautica militare;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici;

d) indicare, limitatamente a coloro che siano provvisti di libretto ferroviario per gli impiegati dello Stato, il numero del libretto stesso e l'Amministrazione che l'ha rilasciato;

e) dichiarare se intendano o meno sostenere la prova facoltativa di dattilografia di cui all'art. 12 del presente bando;

f) elencare i documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

Non è ammessa la presentazione del certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 8 di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto se rilasciato dal sindaco oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato penale generale, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato;

6) copia dello stato di servizio militare per gli ufficiali o del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva: la suddetta copia dovrà essere annotata delle eventuali benemerenze di guerra e regolarizzata conformemente alle prescrizioni sul bollo. (Non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo).

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione — sottoposta alla vidimazione della sede centrale — rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione — su carta da bollo da L. 8 — del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato — su carta da bollo da L. 8 e legalizzato dal prefetto — del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure da un certificato in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valore militare dovranno produrre in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione;

7) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile del medesimo, debitamente legalizzata oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso, rilasciato dal capo dell'Istituto in cui esso è stato conseguito, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta del Ministero, con i diplomi originali. I certificati rilasciati dai capi di Istituti di scuola media dovranno essere vistati dal Provveditore agli studi competente;

8) certificato di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 8, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole, debitamente legalizzato;

9) certificato medico, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della marca relativa), dalla competente autorità.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno invece un certificato dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o di un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità giusta l'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e della forma prescritta dal successivo art. 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego civile di ruolo;

10) copia, in bollo da L. 12 e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione;

11) certificato, su carta da bollo da L. 12, rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirino alla esenzione del limite massimo di età;

12) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata da notaio o dal sindaco debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario per gli impiegati statali è dispensato dal produrre la fotografia; nella domanda dovrà però accennare a tale circostanza indicando il numero del libretto e l'Amministrazione che lo ha rilasciato;

13) i candidati potranno, altresì, allegare tutti quegli altri documenti (licenze, diplomi, ecc.) di cui siano in possesso, attestanti gli studi percorsi, i servizi prestati, i risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso la stessa o altre pubbliche Amministrazioni, ed altre particolari benemerenze civili o militari.

Per i certificati del sindaco di Roma, e del cancelliere del Tribunale o del segretario della procura del Tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 9) del presente articolo.

Art. 6.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti numeri 1), 2), 3), 4), 5), 8) e 9) di cui all'art. 5.

Gli ufficiali, in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 9), ma dovranno allegare alla domanda un certificato in carta legale da L. 12 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la predetta loro qualità di militari.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età (art. 2, punto *c*), e della qualifica di impiegato civile statale di ruolo (art. 3, punto 2), dei quali i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 8.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4, corredate dai prescritti documenti, non verranno prese in considerazione.

Tuttavia, l'Amministrazione si riserva insindacabilmente la facoltà di concedere, caso per caso, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 9.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Il Ministero, dopo aver assunto le maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva altresì il diritto, in qualunque stadio del concorso, di escludere il candidato senza addurre il motivo.

Anche a tale riguardo, il provvedimento dell'Amministrazione è insindacabile.

Art. 10.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati, prescelti per la nomina, alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una Commissione da nominarsi con successivo decreto Ministeriale e così composta:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 6°, presidente;

un professore di scuola media di 2° grado, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

Art. 12.

I concorrenti saranno sottoposti ad una prova facoltativa di dattilografia; l'esito favorevole di detta prova costituirà titolo agli effetti della votazione da attribuire ai medesimi.

La suddetta prova avrà luogo in Roma, e ove occorra, e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, presso i Comandi di Zona Aerea Territoriale e di Aeronautica o presso altre località che il Ministero dell'aeronautica crederà opportuno stabilire, nel giorno e nelle ore di cui sarà data tempestiva comunicazione agli interessati, a mezzo di raccomandata o per telegrafo.

Il Ministero dell'aeronautica non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni

su variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 13.

La Commissione, in base ai titoli che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere ed al risultato della prova dattilografica di cui all'art. 12, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi, in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione per la valutazione dei titoli presentati.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione di cui al comma precedente. In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle disposizioni suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria suddetta, tenendo, però, presente le disposizioni vigenti che conferiscono diritti preferenziali per la nomina agli impieghi statali.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per l'aeronautica, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto di indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 16.

Per il viaggio che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede per sostenere la prova di dattilografia e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di prova verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 13°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 17.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari senza bisogno di diffida.

Art. 18.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgano, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1946

Il Ministro: CINGOLANI

(4429)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 62 posti di geometra aggiunto in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12170, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo dei geometri del Genio civile (riservato ai reduci);

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine (9 dicembre 1946) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 62 posti di geometra aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) del Genio civile, di cui alle premesse, è prorogato al 15 gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1946
Registro n. 15, foglio n. 263. — SALVATORI

(4382)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 4 posti di vice ragioniere in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12171, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo dei ragionieri del Genio civile (riservato ai reduci);

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine utile (9 dicembre 1946) per la presentazione delle domande al concorso a 4 posti di vice ragioniere in prova del Genio civile (gruppo *B*, grado 11°), di cui alle premesse, è prorogato al 15 gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1946
Registro n. 15, foglio n. 264. — SALVATORI

(4383)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 16 posti di disegnatore aggiunto in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12167, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo dei disegnatori del Genio civile (riservato ai reduci);

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine (9 dicembre 1946) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 16 posti di disegnatore aggiunto in prova (gruppo C, grado 12°) del Genio civile, di cui alle premesse, è prorogato al 15 gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1946
Registro n. 15, foglio n. 267. — SALVATORI

(4384)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 34 posti di aiuto assistente in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12168, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo degli assistenti del Genio civile (riservato ai reduci);

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine utile (9 dicembre 1946) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 34 posti di aiuto assistente in prova del Genio civile (gruppo C, grado 13°), di cui alle premesse, è prorogato al 15 gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1946
Registro n. 15 foglio n. 269. — SALVATORI

(4385)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria degli idonei nel concorso per sette posti di aggiunto di procura di seconda classe

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1945, con il quale veniva bandito un concorso per sette posti di aggiunto di procura di 2ª classe,

Visti i processi verbali della Commissione esaminatrice del concorso;

Vista la graduatoria degli idonei compilata dalla detta Commissione;

Visto l'art. 30 del regolamento 30 ottobre 1933, n. 1612, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato,

Sulla proposta dell'Avvocato generale dello Stato;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei nel concorso per sette posti di aggiunto di procura di 2ª classe, bandito con il citato decreto del 28 novembre 1945:

COGNOME E NOME	Media prove scritte	Orale	Somma
1. Savarese Michele	9	9 6/15	18 6/15
2. Manzari Giuseppe	8 4/15	10	18 4/15
3 Terranova Antonino	7 13/15	10	17 13/15
4. Ferrante Matteo	8 1/15	9 6/15	17 7/15
5. Sciarelli Giovanni	7 12/15	9 9/15	17 6/15
6. Carafa Renato	7 10/15	8 12/15	16 7/15
7. Azzariti Giorgio	7 10/15	8 9/15	16 4/15
8. Rascio Augusto	7 2/15	9	16 2/15
9. Avella Alfonso	7 11/15	8 6/15	16 2/15
10 Giordani Guido	7 3/15	8 12/15	16
11. Castiglione-Morelli Vincenzo	7 2/15	8 12/15	15 14/15
12. De Luca Francesco	6 8/15	9	15 8/15
13. De Falco Federico	6 14/15	8	14 14/15
14. Labriola Nicola	6 14/15	7 9/15	14 8/15
15 Battocchio Franco	6 12/15	7 9/15	14 6/15
16. Montefusco Giuseppe	6 14/15	7	13 14/15
17 Correale Leonida	6 11/15	6 9/15	13 5/15
18. Pepe Nicola	6 3/15	6 9/15	12 12/15
19. Marchi Pietro	6 2/15	6 9/15	12 11/15

La predetta graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 agosto 1946

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 207. — FERRARI

(4373)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.